COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 18-05-2018
N° DELIBERA: 17

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE).

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Maggio alle ore 18:00 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Componente	Presente	Assente
PIROZZI ANDREA	X	
BERNARDO GIANCARLO	X	
BIONDO VERONICA	X	
CIOFFI ANNA	X	
CRISCI PASQUALE	X	
DE LUCIA CARMINE	X	
DE LUCIA CARMINE	X	
FERRARA MARCANTONIO	X	
IADARESTA PASQUALE	X	
MASIELLO MAURIZIO	X	

Componente	Presente	Assente
MONIELLO VINCENZO		X
NUZZO GIUSEPPE	X	
NUZZO MICHELE	X	
PASCARELLA LIDIA	X	
SGAMBATO MARIA GIUSEPPA		X
DI CECCO DANILO	X	
VIGLIOTTI VINCENZO	X	

Presiede il sig.**PASQUALE IADARESTA**.
Partecipa alla seduta **il Segretario Generale -** Dott.ssa **CLAUDIA FILOMENA IOLLO**
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE).

ILSINDACO

PREMESSO:

Ø Che all'interno del Settore affari generali e demografici è operante l'ufficio contenzioso che istruisce e gestisce le pratiche riguardanti l'attività legale dell'Ente predisponendo, nel contempo, tutti gli atti e documenti concernenti la gestione del contenzioso cui è interessata, a vario titolo, l'Amministrazione Comunale;

Ø Che, alla data odierna, non è mai stato approvato un regolamento che disciplini, in maniera organica, il contenzioso legale e, in particolare, il conferimento degli incarichi legali;

Ø Che, al fine di una maggiore efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione Comunale, ritiene necessario ed opportuno disciplinare le procedure del contenzioso legale dell'Ente e, in particolare, il conferimento degli incarichi legali mediante l'approvazione di apposito regolamento;

Ø Che rientra nel programma amministrativo di questa Amministrazione l'obiettivo di aggiornare alla più recente legislazione tutti i regolamenti comunali vigenti e di adottare nuovi regolamenti su attività e servizi finora non disciplinati;

CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui in premessa è stato conferito incarico al Segretario generale in qualità di Responsabile dell' ufficio contenzioso di predisporre apposito Regolamento per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale dell' Ente e per il conferimento degli incarichi legali.

RILEVATO:
che il codice dei contratti (d.lgs 50/2016), definisce la fattispecie degli incarichi agli avvocati come veri e propri appalti di servizi, ponendo nel nulla qualsiasi teoria che ammetta l'assegnazione dell'assistenza legale in giudizio come incarico *intuitu personae*.
che, nel dettaglio l'articolo 17 dell'attuale testo, esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice, tra gli altri quelli "*concernenti uno qualsiasi dei seguenti* ***servizi legali****:*
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982,n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri".

DATO ATTO:
che la disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice deve essere letta in combinato disposto con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo, rubricato "*Principi relativi all'affidamento di contratti*

pubblici esclusi", ai sensi del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di:
economicità: l'elemento economico-finanziario, dunque, non può essere escluso; per quanto non abbia, nel caso dei servizi legali rilievo fondamentale, deve comunque essere tenuto presente e, quindi, parametri per la valutazione dell'economicità dell'incarico vanno dimostrati;
efficacia: è il principio meno rilevante, perché non si tratta di una prestazione di risultato, ma di mezzi;
imparzialità: questo principio, insieme a quelli che seguono nell'elenco, di per sé esclude radicalmente l'*intuitu personae*: un affidamento non può di per sé essere imparziale, se trova la sua fonte esclusivamente in una decisione totalmente discrezionale del committente;
parità di trattamento: se si impone parità di trattamento, comunque occorre attivare una procedura che consenta a più soggetti, in posizione paritaria tra essi, di concorrere;
trasparenza: la trasparenza implica l'evidenziazione non solo della procedura, ma delle ragioni che portano alla scelta; ciò, ancora una volta, esclude radicalmente l'*intuitu personae*;
proporzionalità: questo principio consente di proporzionare il confronto tra i potenziali offerenti in relazione alla tipologia del contratto e consente di gestire detto confronto in modo molto più agile di quanto non si imponga per i contratti soggetti all'applicazione pedissequa di tutte le disposizioni codicistiche.

VISTA la bozza di "Regolamento per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del comune di Santa Maria a Vico, predisposta dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del dell' ufficio contenzioso e vistato favorevolmente dalla commissione consiliare regolamenti nella seduta del 10.05.2018.

RITENUTO il regolamento rispondente allo spirito della legge e alle finalità ed esigenze dell'Ente.

PROPONE

Per quanto in premessa, di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del comune di Santa Maria a Vico composto da 21 articoli, allegato alla presente per frane parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato al Segretario Generale in qualità di Responsabile dell' ufficio contenzioso per tutti gli adempimenti conseguenti e successivi necessari a dare concreta attuazione al presente deliberato.
Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.

Santa Maria a Vico lì 10.05.2018

Il Sindaco
Andrea Pirozzi

Deliberazione n. 17 del 18-05-2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
PASQUALE IADARESTA

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 18-05-2018
N° DELIBERA: 17

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE).

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Maggio alle ore 18:00 presso SALA ADUNANZE, previo invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Componente	Presente	Assente
PIROZZI ANDREA	X	
BERNARDO GIANCARLO	X	
BIONDO VERONICA	X	
CIOFFI ANNA	X	
CRISCI PASQUALE	X	
DE LUCIA CARMINE	X	
DE LUCIA CARMINE	X	
FERRARA MARCANTONIO	X	
IADARESTA PASQUALE	X	
MASIELLO MAURIZIO	X	

Componente	Presente	Assente
MONIELLO VINCENZO		X
NUZZO GIUSEPPE	X	
NUZZO MICHELE	X	
PASCARELLA LIDIA	X	
SGAMBATO MARIA GIUSEPPA		X
DI CECCO DANILO	X	
VIGLIOTTI VINCENZO	X	

Presiede il sig.**PASQUALE IADARESTA**.
Partecipa alla seduta **il Segretario Generale -** Dott.ssa **CLAUDIA FILOMENA IOLLO**
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita i Consiglieri Comunali a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE).

ILSINDACO

PREMESSO:

Ø Che all'interno del Settore affari generali e demografici è operante l'ufficio contenzioso che istruisce e gestisce le pratiche riguardanti l'attività legale dell'Ente predisponendo, nel contempo, tutti gli atti e documenti concernenti la gestione del contenzioso cui è interessata, a vario titolo, l'Amministrazione Comunale;

Ø Che, alla data odierna, non è mai stato approvato un regolamento che disciplini, in maniera organica, il contenzioso legale e, in particolare, il conferimento degli incarichi legali;

Ø Che, al fine di una maggiore efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione Comunale, ritiene necessario ed opportuno disciplinare le procedure del contenzioso legale dell'Ente e, in particolare, il conferimento degli incarichi legali mediante l'approvazione di apposito regolamento;

Ø Che rientra nel programma amministrativo di questa Amministrazione l'obiettivo di aggiornare alla più recente legislazione tutti i regolamenti comunali vigenti e di adottare nuovi regolamenti su attività e servizi finora non disciplinati;

CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui in premessa è stato conferito incarico al Segretario generale in qualità di Responsabile dell' ufficio contenzioso di predisporre apposito Regolamento per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale dell' Ente e per il conferimento degli incarichi legali.

RILEVATO:
che il codice dei contratti (d.lgs 50/2016), definisce la fattispecie degli incarichi agli avvocati come veri e propri appalti di servizi, ponendo nel nulla qualsiasi teoria che ammetta l'assegnazione dell'assistenza legale in giudizio come incarico *intuitu personae*.
che, nel dettaglio l'articolo 17 dell'attuale testo, esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice, tra gli altri quelli "*concernenti uno qualsiasi dei seguenti* ***servizi legali****:*
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982,n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri".

DATO ATTO:
che la disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice deve essere letta in combinato disposto con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo, rubricato "*Principi relativi all'affidamento di contratti*

pubblici esclusi", ai sensi del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di:
economicità: l'elemento economico-finanziario, dunque, non può essere escluso; per quanto non abbia, nel caso dei servizi legali rilievo fondamentale, deve comunque essere tenuto presente e, quindi, parametri per la valutazione dell'economicità dell'incarico vanno dimostrati;
efficacia: è il principio meno rilevante, perché non si tratta di una prestazione di risultato, ma di mezzi;
imparzialità: questo principio, insieme a quelli che seguono nell'elenco, di per sé esclude radicalmente l'*intuitu personae*: un affidamento non può di per sé essere imparziale, se trova la sua fonte esclusivamente in una decisione totalmente discrezionale del committente;
parità di trattamento: se si impone parità di trattamento, comunque occorre attivare una procedura che consenta a più soggetti, in posizione paritaria tra essi, di concorrere;
trasparenza: la trasparenza implica l'evidenziazione non solo della procedura, ma delle ragioni che portano alla scelta; ciò, ancora una volta, esclude radicalmente l'*intuitu personae*;
proporzionalità: questo principio consente di proporzionare il confronto tra i potenziali offerenti in relazione alla tipologia del contratto e consente di gestire detto confronto in modo molto più agile di quanto non si imponga per i contratti soggetti all'applicazione pedissequa di tutte le disposizioni codicistiche.

VISTA la bozza di "Regolamento per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del comune di Santa Maria a Vico, predisposta dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del dell' ufficio contenzioso e vistato favorevolmente dalla commissione consiliare regolamenti nella seduta del 10.05.2018.

RITENUTO il regolamento rispondente allo spirito della legge e alle finalità ed esigenze dell'Ente.

PROPONE

Per quanto in premessa, di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del comune di Santa Maria a Vico composto da 21 articoli, allegato alla presente per frane parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato al Segretario Generale in qualità di Responsabile dell' ufficio contenzioso per tutti gli adempimenti conseguenti e successivi necessari a dare concreta attuazione al presente deliberato.
Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.

Santa Maria a Vico lì 10.05.2018

Il Sindaco
Andrea Pirozzi

Deliberazione n. 17 del 18-05-2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
PASQUALE IADARESTA

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
CLAUDIA FILOMENA IOLLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE).

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SEGRETARIO COMUNALE, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 16-05-2018

Il Responsabile del Servizio
IOLLO CLAUDIA FILOMENA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE).

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Vengono espresse le seguenti note:

Addì, 18-05-2018

Il Responsabile del Servizio
MORGILLO VINCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 18-05-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE).

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **Rosa Di Marzo** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 12-06-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 27-06-2018 ,

Addì, 12-06-2018

Il Responsabile della pubblicazione
Rosa Di Marzo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 18-05-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE).

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A'

[ ] Si certifica che la deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Addì, 12-06-2018

Il Responsabile AAGG
ROSA DI MARZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.

Art. 1
Oggetto

1.Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto comunale e dei principi di economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, disciplina la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in cui è parte il Comune di Santa Maria a Vico, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale ad Avvocati esterni all'Ente.
2. E' consentito affidare incarichi a professionisti esterni sia per lo svolgimento di attività dirette allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità sia per la tutela e la costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado.
3. Gli incarichi ai legali sono conferiti con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso a professionisti di comprovata esperienza, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente, relativi alla richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinati a sfociare in un parere legale, restano disciplinati, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii e dall'art. 110, comma 6, del D.lgs n. 267/00 nonché da apposito e separato regolamento di attuazione.

Art. 2
Gestione del contenzioso

1. Ricevuta la notificazione di un atto introduttivo di un giudizio dinanzi al giudice ordinario o al giudice ammnistrativo, ovvero invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi della legge 162/2014, il dipendente presso l'ufficio protocollo provvede, contestualmente alla sua protocollazione, alla trasmissione dello stesso in originale al Responsabile dell' ufficio contenzioso o suo delegato.
2. Il Responsabile dell' ufficio contenzioso o suo delegato, ricevuto l' atto di cui al comma 1, richiede al Responsabile del servizio cui la questione dedotta nell' atto afferisce, assegnando un congruo termine, una relazione, documentalmente dettagliata, recante le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di convenienza e di opportunità della costituzione dell'Ente nel giudizio promosso.
3. Tutti gli Uffici del Comune devono evadere, nei tempi di volta in volta indicati dall'Ufficio contenzioso, ogni richiesta utile per l'istruttoria della pratica e la conseguente trasmissione della documentazione al legale incaricato. Gli stessi sono altresì tenuti a fornire all'Ufficio legale tutte le informazioni e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile in loro possesso.

Art. 3
Competenza a promuovere o resistere alle liti

1. Ricevuta la relazione di cui al comma 2 dell' art. 2 il Responsabile dell' ufficio contenzioso , propone alla Giunta la costituzione o la non costituzione in giudizio sulla base delle risultanze istruttorie.
2. La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

3.Resta ferma la facoltà della Giunta di valutare autonomamente l'opportunità di resistere e/o di costituirsi in giudizio a prescindere dalla proposta formulata dal Responsabile dell' ufficio contenzioso.

Art. 4
Affidamento degli incarichi professionali ed elenco avvocati

1. Una volta acquisita la deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione ad agire o resistere in giudizio, il Responsabile dell'ufficio contenzioso provvederà, con proprio atto, all'individuazione di un legale ed al successivo conferimento dell'incarico.
2. Per l'individuazione dei legali cui affidare l'incarico è istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, iscritti negli appositi albi professionali, esercenti attività di assistenza e patrocinio dinanzi all'autorità civile, penale, amministrativa e contabile.
La formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco è curata dal Responsabile dell'ufficio contenzioso.
2. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello Studio Associato secondo le modalità e condizioni previste nell' apposto avviso approvato con determina del responsabile dell' ufficio contenzioso.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco non possono accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Santa Maria a Vico e non possono avere cause in corso contro il comune di Santa Maria a Vico in qualità di avvocati e/o parte .
4. L' elenco sarà articolata in quattro sezioni: civile e lavoro, penale, amministrativo/contabile, tributario.
5. All'atto di presentazione della domanda i professionisti dovranno indicare in quale sezione dell' elenco vogliono essere iscritti. Non può essere chiesta l' iscrizione in più di due sezioni.
6. L'elenco è approvato con determina del Responsabile dell' ufficio contenzioso, che avrà cura di custodire ed aggiornare l'elenco degli Avvocati.
7. Si procederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) siano venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
b) il professionista abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico conferitogli;
c) non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidatogli;
d) si sia reso responsabile di gravi inadempienze.
7. I professionisti e gli Studi professionali associati potranno presentare in qualsiasi momento il proprio curriculum professionale aggiornato che sostituirà quello precedentemente presentato.
8. L'elenco ha la validità di tre anni. Decorsi i tre anni dall' approvazione il responsabile dell' ufficio contenzioso dà corso alla procedura di rinnovo dell' elenco.
9. Durante il periodo di validità dell'elenco, gli avvocati in possesso dei requisiti possono presentare richiesta di iscrizione. Il responsabile dell' ufficio contenzioso procederà periodicamente all' aggiornamento con l' iscrizione dei richiedenti aventi diritto.
9. L'elenco dei professionisti è pubblicato sul sito web dell' amministrazione.

Art. 5
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli Avvocati

1. Possono richiede l'iscrizione all'elenco degli Avvocati di cui all'art. 4 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Albo degli Avvocati del territorio nazionale con l' esercizio della relativa professione da almeno cinque anni;
b) possesso dei requisiti ed assenza di situazioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente in materia;
c) polizza per rischi professionali con massimale non inferiore ai € 500.000,00 euro.

2. Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.
3. La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro il termine indicato nell'avviso che verrà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Santa Maria a Vico e sul sito internet dell'Ente.

Art. 6
Criteri per l' individuazione dei professionisti

1. L'inserimento nell' elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né comporta giudizio di idoneità professionale e/o formazione di graduatoria di merito e, pertanto, verrà effettuato in ordine strettamente alfabetico previa verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione.
2. L'individuazione del legale da incaricare, per i singoli giudizi, tra gli iscritti all'Albo dovrà essere effettuata in considerazione del ramo di specializzazione dichiarato dai legali al momento della presentazione dell'istanza di inserimento nell'Albo e nel rispetto del principio della rotazione.
3.Nell'individuazione del legale da incaricare per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace e Tribunale, dovrà tenersi conto anche del foro di competenza.
4. Non possono essere di norma dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
5. Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che tutelano posizioni proprie o di terzi che si pongono in conflitto con gli interessi dell'Ente né a professionisti che non abbiano in precedenza assolto con puntualità e diligenza l'incarico conferitogli.
6. Il professionista, contestualmente all'accettazione dell' incarico dovrà sottoscrivere autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti dichiarato in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco nonché il possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del D. lgs 50/ 2016 . Il medesimo dovrà inoltre firmare una apposita convenzione con il Comune di Santa Maria a Vico contenente le condizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.
7. Il Responsabile dell'Ufficio legale curerà la trasmissione al professionista, entro termini congrui, degli atti e documenti necessari per consentire lo studio della controversia e lo svolgimento dell'attività difensiva del Comune.

Art. 7
Conferimento dell' incarico a professionisti non iscritti nell' elenco

1. Per la rappresentanza e difesa di diritti da tutelarsi dinanzi le giurisdizioni superiori e per questioni di particolare complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, è facoltà della Giunta, con la delibera con la quale decide la costituzione e/o resistenza in giudizio, formulare specifico atto d' indirizzo al Responsabile dell' ufficio contenzioso affinché ricorra a professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

2. Si potrà procedere al conferimento dell'incarico al professionista non iscritto nell' elenco anche nei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti.

Art. 8
Patrocinio, assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente in tutti i nuovi giudizi tramite convenzione

1.Per comprovate ragioni di riduzione della spesa e di semplificazione dei procedimenti di costituzione in giudizio la Giunta Comunale, ha facoltà di decidere, predisponendo specifico atto di indirizzo, che per il servizio di assistenza, patrocinio, difesa e rappresentanza dell'Ente siano stipulate convenzioni con avvocati che riguardino una pluralità di giudizi.
2. La convenzione dovrà definire in modo puntuale, oggetto e durata dell' incarico, compenso, obblighi delle parti.
3. Il professionista da incaricare dovrà essere individuato previa idonea procedura selettiva nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 9
Obblighi del professionista

1.Il professionista incaricato è tenuto a:
1) partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso la sede Comunale che riguardino le controversie oggetto dell'incarico affidatogli;
2) aggiornare in maniera puntuale e costante l'Ente sullo stato delle controversie allegando la relativa documentazione. Il professionista prima di procedere al deposito o all'inoltro alla controparte di qualsiasi scritto difensivo, memoria o atto di costituzione in giudizio dovrà inviarne copia all'Ufficio legale;
3) indicare al Comune, in relazione alle questioni delle quali è investito, le soluzioni che garantiscono maggiore efficacia ed economicità per l'Ente in conformità agli obiettivi ed ai risultati che quest'ultimo si è prefissato;
4) non accettare incarichi né intraprendere cause contro il Comune di Santa Maria a Vico e che comunque lo pongano in una situazione di incompatibilità in ossequio a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense.

Art. 10
Corrispettivo per gli incarichi

1 E' di competenza della Giunta Comunale la definizione dei compensi da corrispondere ai legali incaricati per la difesa in liti e arbitraggi e l' approvazione di uno schema di disciplinare tipo.
2. I compensi dovranno essere definiti prevedendo un meccanismo premiante non inferiore al 30%, qualora l'esito del giudizio sia positivo per l'Ente.
3. La Giunta Comunale potrà definire ulteriori modalità premianti a favore degli avvocati che si distinguano per aver ottenuto risultati favorevoli all'Ente.

Art. 11
Revoca dell'incarico e risoluzione della convenzione

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi non giustificai, nonché i comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, delle norme deontologiche, e di quelle che regolamentano l'attività forense, ovvero l'oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico professionale, possono dare luogo, previa audizione del professionista, alla revoca dell'incarico. Lo stesso potrà essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario ad esso sotteso.
2. Alla revoca provvede il Responsabile dell'ufficio contenzioso su parere conforme del Responsabile competente per materia, previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il professionista revocato avrà diritto a percepire il compenso per l'attività effettivamente svolta, sino al momento della revoca.

Art. 12
Registro degli incarichi

1. Al fine di garantire la massima trasparenza l'Ufficio legale dovrà predisporre un registro nel quale per ciascun incarico dovrà essere indicato l'oggetto, il nominativo del legale al quale lo stesso è stato conferito, l'attività espletata, l'eventuale esito, l'ammontare delle somme impegnate e liquidate in favore del professionista.
2. Al bilancio consuntivo è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati rilevabili dal registro di cui al comma precedente.

Art. 13
Archivio corrente del contenzioso dell'Ente

1. L'Ufficio legale curerà la tenuta di un archivio del contenzioso nel quale saranno indicate tutte le controversie, giudiziali e stragiudiziali, nelle quali è parte il Comune di Santa Maria a Vico, con l'indicazione dell'oggetto, dello stato in cui si trovano e dell'eventuale legale incaricato.

Art. 14
Transazione delle controversie

1. Qualora se ne ravvisi una utilità per l'Ente, ed al fine di evitare spese inutili e onerose, il Comune di Santa Maria a Vico ha la facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti con la parte avversa attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi secondo le disposizioni e con le modalità descritte nel comma 2 del presente articolo.
2. In tutte le controversie nelle quali il Comune ha conferito incarico ad un legale quest'ultimo dovrà comunicare all'Ufficio legale se sussistono i presupposti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per l'Ente. A seguito della valutazione effettuata, qualora il responsabile dell'ufficio contenzioso ed il Responsabile del settore competente per materia ritengano la definizione transattiva della controversia opportuna e conveniente per il Comune, il legale incaricato sarà invitato a predisporre l'atto transattivo che dovrà essere presentato all'Ufficio legale e da questo sottoposto, mediante proposta di deliberazione, alla Giunta Comunale per la sua approvazione.
3. L'atto transattivo approvato dalla Giunta Comunale dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà
4. Nelle controversie nelle quali il Comune non si sia costituito in giudizio e non abbia conferito specifico incarico ad alcun professionista, il responsabile del servizio competente

per materia potrà, qualora lo ritenga opportuno nell'interesse dell' Ente, interloquire con la controparte al fine di una eventuale definizione transattiva della lite e potrà altresì predisporre l'atto transattivo da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 15
Impugnazioni ed esecuzione delle sentenze

1. Le sentente non definitive nelle quali il Comune di Santa Maria a Vico è parte soccombente dovranno essere esaminate dal Responsabile dell'ufficio contenzioso, unitamente al Responsabile competente per materia, i quali valuteranno congiuntamente l'opportunità di una eventuale impugnazione.
2. Con riferimento alle sentenze definitive ed esecutive si procederà al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 al fine di evitare procedimenti esecutivi nei confronti del Comune che determinerebbero un ulteriore aggravio di spese.

Art. 16
Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria

1. E' demandata al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi la costituzione del Comune in tutti i giudizi promossi innanzi alla Commissione Tributarie di I e II grado.
2. Qualora il Responsabile del Settore ritenga opportuno investire della difesa un professionista esterno si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3 ss del presente Regolamento.

Art.17
Difesa dipendenti ed amministratori

L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

Art. 18
Pubblicità

Per l'iscrizione nell'Elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, attraverso avviso pubblic*ato* all'Albo Pretorio e sul portale Web comunale, per almeno 30 giorni. L'Elenco successivamente approvato con determinazione del Responsabile dell'ufficio contenzioso, sarà pubblicato oltre che all'Albo Pretorio on line del Comune, anche nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema PERLA PA).

Art. 19
Trattamento dei dati

I dati dei quali il Comune di Santa Maria a Vico entrerà in possesso a seguito delle procedure descritte nel presente regolamento verranno trattati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 20
Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni contenute nel codice deontologico forense.

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente Regolamento comunale entra in vigore al momento dell' esecutività e/o eseguibilità della delibera di approvazione .